

STRUTTURA TECNICA DEL COMMISSARIO DELEGATO

Procedura aperta per la progettazione e realizzazione della nuova sede del
Centro Unificato regionale per le emergenze di Ferrara

Chiarimenti al 23 FEBBRAIO 2016

Quesito:

Si chiede se, in caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, il requisito richiesto art. 3.3 del Disciplinare di gara 2Puntoa) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'art. 252, D.P.R. n. 207/2010 possa essere dimostrato attraverso una classe superiore a quella individuata in tabella indicata sul bando di gara”.

Per il requisito richiesto art. 3.3 del Disciplinare di gara “punto c) Numero medio annuo del personale tecnico....in caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti possa essere conteggiato sommando i soci attivi, i dipendenti, i consulenti, i collaboratori, dei vari studi facenti parti del RTI?”.

Risposta:

In relazione ai quesiti posti si rileva che:

- 1) come precisato da AVCP (ora ANAC) nella determina n. 5/2010 “vanno considerati per la classe I e per la classe VI gli interventi appartenenti non solo alla classe e alla categoria (o alle classi e categorie) dell'intervento, cui si riferisce il bando, ma anche alla classe ed alle categorie la cui collocazione nell'ordine alfabetico sia successiva a quella stabilita nel bando, in quanto questi interventi sono della stessa natura, tuttavia tecnicamente più complessa”;

- 2) si rileva come, a prescindere dalla natura del richiedente, la *lex specialis*, non impedisca, ai fini della comprova del requisito minimo di cui all'art. 3.3, lett. c) del Disciplinare, il cumulo delle rispettive capacità dei singoli partecipanti ad un Raggruppamento Temporaneo.

Quesito:

Poiché il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 prevede per un edificio il cui pertinente titolo edilizio è richiesto entro il 31 dicembre 2016, la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza minima pari a $P = S/K$ dove S è la superficie in pianta dell'edificio a livello terreno e k_e , con un incremento, se l'edificio è considerato pubblico del 10%, i valori riportati al cap.07 punto D.1 sono da intendersi come integrazione di questo minimo di legge?

Risposta:

In relazione al quesito posto si chiarisce che il punteggio di merito che potrà essere assegnato per il criterio d.1 riferito all'installazione di impianto fotovoltaico o altra forma rinnovabile deve intendersi nel senso che gli intervalli di potenza indicati sono da considerare in incremento rispetto ai minimi di legge.